

Allegato "B" al n. 15321 di raccolta

STATUTO AFAM S.p.A.

Foligno

Articolo 1

Costituzione

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 51 e seguenti, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e dell'articolo 22, punto 3, lettera e), della legge n. 142 dell'8 giugno 1990, è costituita, a seguito di trasformazione di Azienda Speciale, una Società per azioni denominata "AFAM - Società per Azioni."

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Foligno.

L'Organo Amministrativo può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie o rappresentanze, in Italia o all'estero, nonché sopprimere quelli esistenti.

Articolo 3

Oggetto sociale

La società ha per oggetto le seguenti attività inerenti alla distribuzione dei farmaci e alla prestazione dei servizi:

1.- L'esercizio diretto delle farmacie comunali site nel Comune di Foligno, delle farmacie di altri soci e comunque delle farmacie in genere all'interno del territorio nazionale;

2.- L'esercizio della vendita al minuto e all'ingrosso di spe-

cialità medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, presidi medico-chirurgici, presidi sanitari, articoli sanitari, strumenti ottici ed acustici, alimenti per la prima infanzia, dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicinali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per l'igiene, giocattoli, calzature, articoli di vestiario e di profumeria, sostanze chimiche, reagenti, prodotti diagnostici e strumentali per la riabilitazione personale, pile per apparecchi acustici, testi, libri e materiale editoriale inerente l'educazione sanitaria e l'informazione scientifica sui farmaci ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

3.- La promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria, di aggiornamento professionale;

4.- L'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

5.- La prestazione e l'organizzazione dei servizi socio-assistenziali su specifica autorizzazione dei Comuni;

6.- La prestazione e l'organizzazione dei servizi scolastici di supporto su specifica autorizzazione dei Comuni;

7.- La formazione e la qualificazione di operatori nei settori di competenza aziendale.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Società può, inol-

tre, svolgere le seguenti attività:

a) la fornitura di ulteriori servizi ad operatori, enti ed istituzioni, imprese, che agiscono nel campo farmaceutico o che svolgono prestazioni sanitarie o assistenziali a favore della collettività;

b) l'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori per la produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria cosmetica e profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi nonché l'esercizio diretto o la gestione di laboratori e officine per la produzione o l'assemblaggio in conto proprio o di terzi di strumenti, apparecchi o indumenti atti alla riabilitazione della persona;

c) le attività esercitate dalla Società possono essere estese nelle farmacie di altri soggetti, nei modi previsti dalla legge.

La Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati che siano ad essa affidati dagli Enti pubblici o privati.

La Società potrà effettuare servizi di farmacia anche in favore o in collaborazione con Enti pubblici o privati.

La Società può compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie a favore di società controllate o collegate, nonché assumere, per il raggiungimento dei fini complementari o

strumentali allo scopo istituzionale, partecipazioni in enti, associazioni, consorzi, società in ambito UE ed extra UE e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini imprenditoriali; potrà, inoltre, prestare garanzie anche reali sui beni sociali.

La Società assicura una diffusa informazione ai clienti ed ai cittadini sui servizi e sui prodotti posti sul mercato.

La Società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di azienda.

La Società, inoltre, potrà essere socia in altre società con oggetto analogo, simile o affine al proprio.

Articolo 4

Durata

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente con l'osservanza delle disposizioni di legge.

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in € 1.479.888 (un milione quattrocentosettantanovemila ottocentoottantotto) costituito da due serie di azioni e precisamente da numero 240.000 (duecentoquarantamila) azioni di categoria ordinaria e da numero 46.800 (quarantaseimila ottocento) azioni di categoria privilegiata, tutte del valore nominale di euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna.

Le azioni privilegiate avranno durata di dieci anni dalla loro emissione e alla scadenza si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie assumendo le condizioni sociali di queste ultime.

Articolo.6

Azioni

Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti nell'ambito delle rispettive categorie.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto nelle rispettive assemblee di categoria, salvo il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.

Le azioni privilegiate non danno diritto di voto in sede di assemblea ordinaria della società, della quale non rilevano ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi, ma consentono ai loro possessori di essere informati e di assistere.

Le azioni privilegiate danno diritto di voto in sede di assemblea straordinaria della società e quindi rilevano ai fini dei relativi quorum costitutivi e deliberativi di tale assemblea.

La società potrà emettere ulteriori azioni per ambedue le categorie di cui all'art. 5 che precede, nonché emettere altri tipi di azioni e titoli obbligazionari previsti dal Codice Civile.

Articolo 7

Vincolo di maggioranza pubblica

La quota minima del 51% (cinquantuno per cento) delle azioni di categoria ordinaria di cui all'art. 5 che precede è inderogabilmente riservata a soci rivestenti la qualità di Enti locali ed Enti da essi dipendenti, Aziende Speciali ed Enti Pubblici in genere.

Le azioni di categoria privilegiata sono riservate a soci privati, soggetti fisici, persone giuridiche e dipendenti della società.

In ogni caso questi ultimi non potranno possedere, e comunque non potranno esercitare i correlativi diritti sociali, una quota superiore al 5% del complessivo capitale sociale come determinato dall'art. 5 che precede.

Articolo 8

Alienazione delle azioni a terzi e limiti

La circolazione delle azioni di categoria ordinaria è soggetta al rispetto del limite minimo di possesso del 51% in favore dei soci individuati al primo comma dell'articolo che precede.

Nell'ambito della categoria di azioni ordinarie viene riconosciuto il diritto di prelazione gradatamente in favore dei dipendenti della società, anche non soci, successivamente degli altri soci privati ed infine di terzi estranei.

Il diritto di prelazione si esercita nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di vendita inviata dal socio cedente con lettera raccomandata a/r da riscontrare con analogo lettera raccomandata a/r secondo l'ordine delle prelazioni so-

pra indicato, esaurito il quale il socio cedente potrà collocare le proprie azioni sul mercato.

L'Amministratore Unico vigilerà sul rispetto del limite minimo di possesso pubblico di cui al primo capoverso, nonchè delle procedure di prelazione sopra precisate sospendendo le annotazioni sul libro soci delle operazioni di compravendita azionaria ritenute non conformi.

Nessun vincolo di prelazione viene invece posto per le azioni di categoria privilegiata, da chiunque possedute, che potranno pertanto essere liberamente alienate.

Articolo 9

Organi della società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore unico;
- il Collegio Sindacale;

Articolo 10

Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Essa è convocata nella sede sociale.

Può essere convocata al di fuori della sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, osservate le disposizioni di cui all'art. 2366 c.c.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata anche entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio qualora particolari esigenze lo richiedano.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Laddove la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio la convocazione dell'Assemblea è fatta con la pubblicazione dell'avviso contenente l'Ordine del Giorno nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno, diverso dal primo, per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può anche essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

In mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti

sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo non presenti all'assemblea.

Articolo 12

Ammissione all'Assemblea

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci a cui spetta il diritto di voto.

Non è richiesto il preventivo deposito delle rispettive azioni facendo fede il libro soci ovvero la dimostrazione del possesso dei titoli azionari.

Articolo 13

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, anche non socio, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società e fatto salvo il disposto dell'art. 2372 c.c..

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Spetta altresì al Presidente di verificare gli eventuali limiti statutari all'esercizio dei diritti di voto dei soci privati di cui al terzo capoverso dell'art. 7.

Articolo 14

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in difetto, da persona eletta dalla stessa Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da Notaio.

Articolo 15

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dagli artt. 2368 e 2369 c.c..

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Dovranno tuttavia essere assunte con l'unanimità dei voti dei soci di cui al primo capoverso dell'articolo 7 che precede.

Articolo 16

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

Articolo 17

Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore unico che dura

in carica tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e/o fino a revoca o dimissioni.

L'Amministratore Unico è rieleggibile.

La scelta deve cadere su persona che, per studi compiuti e/o funzioni disimpegnate presso Enti, Aziende pubbliche o private, abbia una speciale competenza tecnica o amministrativa.

Articolo 18

Verbale delle deliberazioni dell'Amministratore

Le deliberazioni sono constatate con verbale firmato dall'Amministratore e dal Segretario.

Articolo 19

Poteri dell'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea e quelli relativi ai singoli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie di importo superiore al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

L'Amministratore Unico potrà nominare uno o più direttori generali dell'azienda.

Articolo 20

Finanziamento da parte dei soci

L'Amministratore Unico potrà essere autorizzato, in base a deliberazione dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto capitale che saranno improduttivi di interessi e non daranno luogo a crediti esigibili a richiesta dei singoli soci durante la vita della società, richiesta alla quale i soci rimangono liberi di aderire o meno, il tutto nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge.

Al di fuori di tale ipotesi l'Amministratore Unico potrà essere autorizzato, in base a deliberazione dell'assemblea ordinaria, a richiedere ai soci, in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale per il soddisfacimento di esigenze finanziarie della società, finanziamenti non vincolanti in conto capitale dei quali, per quanto proporzionali, è stabilita sin d'ora la totale infruttuosità e ciò in espressa derogazione al disposto dell'art.1282, primo comma, codice civile; anche a tale richiesta i soci rimangono liberi di aderire o meno.

Eventuali finanziamenti da parte dei soci effettuati, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, in misura non proporzionale rispetto alle quote di partecipazione al capitale saranno produttivi di interessi, salva espressa contraria pattuizione al riguardo.

La società ha la possibilità di acquisire dai soci fondi con

obbligo di rimborso, la cui corresponsione da parte dei soci è come sopra detto facoltativa, nei limiti e con le modalità di legge e della deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e sue successive modificazioni.

Articolo 21

Rimborso spese all'Amministratore

L'Assemblea ordinaria dei soci potrà assegnare di anno in anno all'Amministratore Unico un compenso in misura fissa.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni del proprio ufficio preventivamente autorizzate e successivamente documentate.

Articolo 22

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società rispetto ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di Cassazione e di revocazione, nominando Avvocati.

L'amministratore Unico potrà, inoltre, nominare, anche tra persone ad esso estranee, direttori, procuratori speciali, mandatari, per determinati atti o categorie di atti, determinandone poteri ed emolumenti.

Articolo 23

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita, altresì, il controllo contabile, salvo i casi in cui sia deliberata dall'assemblea od obbligatoria per legge l'istituzione dell'organo di controllo contabile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due membri supplenti, designati nei termini seguenti dall'Assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) due membri effettivi ed un membro supplente verranno designati dai soci di cui al primo capoverso dell'art. 7 che precede;

b) un membro effettivo ed un supplente verranno designati dai soci privati possessori di azioni di categoria ordinaria.

Nessun membro viene riconosciuto ai soci possessori di azioni privilegiate.

Il Presidente del Collegio verrà eletto tra i membri designati ai termini della lettera a) che precede.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto

dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Nei casi di obbligatorietà previsti dalla legge il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il compenso dell'organo di controllo contabile è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Articolo 23-bis

Controllo contabile

Laddove l'assemblea lo deliberi o sia obbligatorio ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato, a norma dell'art. 2409-ter del codice civile, da un revisore contabile o da una società di revisione designata dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determinerà anche i compensi.

L'incarico è conferito per la durata di tre esercizi, è rinnovabile e scade alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.

Articolo 24

Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico provvede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui al comma precedente potrà essere compilato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa assemblea di cui all'articolo 10.

Articolo 25

Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 95% (novantacinque per cento) a disposizione dell'Assemblea.

Articolo 26

Pagamento dei dividendi

I dividendi che l'assemblea delibererà di distribuire verranno ripartiti con priorità ai soci possessori di azioni privilegiate ed alle stesse è riconosciuto un utile pari al rendimento ufficiale dei Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) annuali maggiorati di uno spread di 0,50 (zero virgola cinquanta) punti da calcolare sul loro costo unitario pari ad euro 16,67 (sedi-

ci virgola sessantasette);

l'eventuale eccedenza di dividendi, una volta soddisfatti gli azionisti privilegiati, verrà assegnata agli azionisti ordinari sino alla concorrenza del riparto assegnato ai privilegiati, e quindi l'ulteriore eccedenza verrà ripartita in misura paritaria tra tutte le azioni ordinarie e privilegiate;

il dividendo in favore delle azioni privilegiate si intenderà cumulabile per tutti gli esercizi successivi sino alla scadenza del privilegio ed alla contestuale conversione automatica delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.

Articolo 27

Diritto di veto

L'adozione delle delibere di scioglimento della società, trasferimento dell'Azienda, fusione, scissione, trasferimento della sede sociale all'estero, cambiamento dell'oggetto sociale, modificazioni dello Statuto che sopprimano o modifichino i poteri spettanti alla categoria dei soci pubblici, è sottoposta al veto della maggioranza dei soci pubblici medesimi di cui al primo capoverso dell'art.7 che precede.

Articolo 28

Scioglimento

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Articolo 29

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia sorta fra Società e soci circa la validità, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, ad eccezione dell'impugnazione delle delibere assembleari, è rimessa ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia.

L'Arbitro Unico pronunzierà in forma rituale.

Firmato: Alessandro D'Ingecco

Luigi Napolitano (sigillo)